



Bando per l'accesso ai contributi per iniziative e progetti mirati alla valorizzazione turistica della destinazione turistica Bibione e San Michele al Tagliamento a seguito della emergenza da Covid-19. Anno 2020.

Art. 1. Finalità e normativa di riferimento

Il Comune di San Michele al Tagliamento è stato individuato con decreto del Dirigente del Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico e Turismo della Provincia di Venezia n. 07/PT/2000 dell'8.11.2000, prot. n. 60415, Comune a prevalente economia turistica ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 1999, n. 62.

L'epidemia di COVID-19 diffusa in tutto il mondo ha costituito e costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società con riflessi notevoli su tutti i settori economici e in particolare sul settore del turismo e di tutte le attività ad esso collegate.

Le strutture turistiche hanno dovuto adeguare le proprie strutture e la gestione dei servizi alle misure di contenimento adottate a livello statale e regionale, con l'impiego di notevoli risorse private, a fronte di una riduzione drastica del numero dei turisti a causa della limitazione degli spostamenti delle persone.

La finalità del presente Bando è quella di sostenere:

- manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sul territorio;
- progetti/iniziativa di promozione e divulgazione della immagine della destinazione turistica Bibione e San Michele al Tagliamento come località sicura, anche al fine di ridurre l'impatto della epidemia sulla immagine della destinazione, con soluzioni adeguate, necessarie e mirate nella attuale circostanza.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini.

Art. 2. Beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti i seguenti soggetti, pubblici e privati:

- a) Associazioni, Comitati, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), anche in forma aggregata;
- b) Enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi o collettivi del sistema delle imprese o di componenti della società civile quali, ad esempio, associazioni imprenditoriali e di categoria, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori e organismi similari; Enti pubblici e loro società o organismi strumentali;
- c) Piccole e Media Imprese (PMI) come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, riunite in forma aggregata:
 - in forma di Consorzi di cui al Libro V, Titolo X del Codice Civile
 - attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Partenariato (A.T.I., A.T.S.).

Al momento della presentazione della domanda di agevolazione:

- le associazioni che operano nel territorio comunale devono risultare iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
- le imprese devono essere già costituite e possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - essere regolarmente iscritte come "attive" al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente ed esercitare una attività economica pertinente con il progetto presentato;
 - avere una unità operativa nel territorio della DMO Bibione e San Michele al Tagliamento;
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o antecedentemente la data di presentazione della domanda;
 - non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 18);
 - osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL).

Ogni soggetto potrà presentare non più di una domanda per anno solare.

Per raggruppamenti di imprese sotto forma di consorzio, all'atto della domanda dovranno essere individuate puntualmente le imprese partecipanti e il relativo piano di riparto del contributo richiesto.

Art. 3. Partecipazione sotto forma di Partenariato

Il partenariato deve avere una composizione minima di n. 3 soggetti (organismi/associazioni/imprese). Ciascun soggetto può partecipare solo ad una aggregazione, pena l'inammissibilità delle successive domande nelle quali è presente il medesimo soggetto/impresa.

I soggetti costituenti l'Accordo di Partenariato devono essere tra loro autonomi (così come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE).

All'atto della domanda dovrà venire comunicato il piano di riparto del contributo richiesto.

Il soggetto Capofila dell'aggregazione deve obbligatoriamente essere "soggetto ammissibile al contributo", pena l'inammissibilità della domanda dell'intera aggregazione e possedere e rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dal Bando. Il soggetto Capofila agisce quale referente amministrativo unico verso il Comune in rappresentanza dei soggetti aderenti al partenariato ed è tenuto a:

- a) Costituire e rappresentare il partenariato nei confronti del Comune;
- b) Esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui, tra i componenti dell'aggregazione dovessero sorgere controversie in merito allo svolgimento del progetto e al rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste nel Bando;
- c) Compire tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti la stessa fino alla completa realizzazione del progetto previsto nel Bando;
- d) Raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati, e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti dalla Amministrazione Comunale;
- e) Rendicontare al Comune le attività realizzate conformemente a quanto previsto dall'atto di ammissione al contributo;
- f) Incassare il contributo assegnato, impegnandosi a ripartire, lo stesso secondo quanto stabilito nel decreto di liquidazione, e a trasmettere al Comune, entro 30 giorni dall'accreditamento del contributo, dimostrazione dell'avvenuto pagamento alle imprese stesse mediante copia del bonifico bancario;
- g) Ottemperare agli altri obblighi previsti dal Bando.

Art. 4. Contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi

Sono ammessi a valutazione per la redazione delle graduatorie, i progetti, le manifestazioni e le iniziative riconducibili alle finalità di cui all'art. 1, proposti dai soggetti aventi diritto di cui all'art. 2, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- con periodo di svolgimento compreso tra il 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione di pandemia da parte della Organizzazione mondiale della sanità) e il 31 dicembre 2020.
- localizzate nel territorio comunale, oppure al di fuori dello stesso purché intesi a promuovere in modo evidente l'attrattività turistica incentrata sulla comunicazione di una località sicura nei confronti del contagio da Covid-19, ovvero delle peculiarità e dei prodotti che contraddistinguono il territorio.

Tipologie ammesse:

- eventi sportivi
- eventi musicali/culturali
- iniziative di animazione e intrattenimento per bambini e/o famiglie
- mostre ed esposizioni di carattere culturale
- iniziative dirette alla conoscenza e fruizione dei luoghi storici
- Iniziative tese alla divulgazione della cultura enogastronomica del territorio
- progetti editoriali divulgativi degli aspetti naturalistici, storici, culturali del territorio
- iniziative di promozione e sensibilizzazione in tema di turismo sostenibile
- iniziative di promozione e sensibilizzazione in tema di turismo accessibile
- progetti di salvaguardia dell'ambiente, finalizzati al mantenimento della fruizione dei luoghi naturalistici che contraddistinguono il territorio
- progetti di divulgazione degli standard qualitativi di destinazione sicura connessi alla emergenza Covid-19.

Viene data priorità alle seguenti finalità:

- le iniziative/progetti dovranno avere una rilevanza ultraregionale (nazionale e internazionale) e/o abbiano una radicata tradizione storica e impatto sul territorio;
- le iniziative/progetti devono essere congrui con le finalità e i programmi dell'Ente;
- verranno privilegiate le azioni di maggior rilievo, e quelle caratterizzate da intersettorialità.

Art. 5. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite alle seguenti voci di spesa:

- ideazione e produzione di veicoli informativi, e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
- promozione sui media;
- compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
- compensi per forniture di beni e servizi;
- rimborsi spese a collaboratori;
- spese di segreteria organizzativa e assistenza;
- ospitalità;
- noleggio strutture e attrezzature;
- trasporti.

Sono ammesse spese generali forfetarie, nella misura massima del 10% del totale delle spese dell'iniziativa/proposta progettuale per la quale viene chiesto il contributo. Le spese generali verranno riconosciute a rendicontazione solo se previste nel preventivo, al momento della domanda.

Le spese devono essere riferite alle azioni realizzate nell'anno di competenza dello stanziamento comunale a cui fa riferimento il presente Bando.

Non sono ammissibili:

- imposte, tasse (salvo l'I.V.A. quando indetraibile) e oneri finanziari;
- spese di rappresentanza;
- ogni spesa non pertinente con l'iniziativa;
- voci relative ad imprevisti.
- oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata
- spese di investimento, ossia relative a quei beni durevoli che possono essere utilizzati anche successivamente, rispetto al periodo di svolgimento dell'iniziativa (es. apparecchiature tecniche ed informatiche, fotografiche, materiali edili, attrezzature diverse, arredamenti, ecc.).

Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione con il progetto/iniziativa oggetto della richiesta di sostegno.

Art. 6. Forme, soglie ed intensità del contributo

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto fino all'80% dell'ammontare delle spese ammissibili del progetto/iniziativa, entro il limite massimo di aiuto individuale pari ad euro 20.000,00 per soggetto. Nel caso di aggregazioni, compreso i Consorzi, il limite si riferisce ad ognuno dei soggetti partecipanti all'aggregazione.

Le risorse comunali destinate al sostegno delle iniziative funzionali alla attività promozionale per l'anno 2020 sono stanziare sul pertinente capitolo del Bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio 2020, del Comune di San Michele al Tagliamento e ammontano a € 655.000,00 così ripartite:

- a) euro 80.000,00 per progetti/iniziative di minore entità e il cui costo risulta inferiore a euro 50.000,00
- b) euro 575.000,00 per progetti/iniziative di ampio respiro (non è fissato il limite massimo di costo).

Gli interventi verranno valutati da una apposita Commissione di Valutazione, secondo i criteri riportati all'art. 8. Verranno finanziati i progetti/iniziative che per ognuna delle due graduatorie a) e b) avranno ottenuto il punteggio più elevato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali risorse non assegnate, non verranno ridistribuite.

Ai fini della concessione il richiedente dovrà presentare un dettagliato preventivo spese per il progetto, sul quale verrà calcolato l'importo da concedere, detratte le possibili entrate, e fissata la percentuale di contributo.

Nel caso in cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, l'intervento comunale viene proporzionalmente ridotto sulla base della soglia percentuale massima di spesa concessa, e salvo i casi di revoca del contributo previsti.

Il soggetto richiedente dovrà garantire un cofinanziamento minimo pari al 20% del costo totale del progetto/iniziativa; il cofinanziamento potrà essere garantito da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti terzi.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, ma non per gli stessi costi. In tal caso il contributo può essere erogato purché la somma complessiva di tutti i contributi pubblici, compreso il contributo comunale, non superi l'80% dell'intero costo del progetto/iniziativa; il superamento di tale percentuale comporta la riduzione del contributo concesso.

Il contributo comunale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto, e in ogni modo non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Art. 7. Regime di aiuto

Qualora si configuri una attività commerciale con natura d'impresa, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 o in alternativa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107, in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.

L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni va considerato tenendo conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il procedimento di concessione ed erogazione terrà conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 i, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i."

Art. 8. Criteri di valutazione

La valutazione delle iniziative/progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi del presente Bando e con gli strumenti di programmazione triennale e annuale, sarà curata da una apposita Commissione di Valutazione, individuata all'interno dell'ente comunale, in conformità ai criteri di cui al presente Bando.

Non verranno ammesse le domande che non avranno raggiunto un punteggio minimo di 20.

CRITERI DI VALUTAZIONE

RILEVANZA DEL PROGETTO	COERENZA CON GLI OBIETTIVI, LE FINALITA', LE LINEE DI INTERVENTO E LE PRIORITA' previste dal Bando e dagli strumenti di programmazione triennale e annuale	Max 20 punti
	CAPACITA' DEL PROGETTO DI PROMUOVERE L'IMMAGINE DELLA LOCALITA' DI BIBIONE E DEL SUO TERRITORIO QUALE DESTINAZIONE SICURA, PER FAMIGLIE	Max 25 punti
	Progetto che sviluppa temi riguardanti la SOSTENIBILITA' E LA TUTELA AMBIENTALE	Max 5 punti
	Progetto che sviluppa temi riguardanti la INCLUSIVITA' SOCIALE	Max 5 punti
	STORICITA' DEL PROGETTO	Prima edizione: 0 punti Da 2 a 5 edizioni: 2 punti Oltre 5 edizioni: 5 punti
	TERRITORIALITA': - rilevanza del progetto a livello locale - rilevanza del progetto a livello nazionale e internazionale	Locale: 0 punti Nazionale e internazionale: da 1 a 10 punti

IMPATTO TERRITORIALE - SOCIALE	COINVOLGIMENTO DI TURISTI E CITTADINANZA con iniziative collaterali alla manifestazione	Max 5 punti
	Integrazione della iniziativa con gli eventi del territorio e coinvolgimento di altri soggetti / enti operanti sul territorio nelle attività di progettazione, organizzazione, promozione e realizzazione del progetto	Max 5 punti
	LIVELLO di coinvolgimento dei soggetti rappresentativi: Organismi partecipanti alla DMO Bibione San Michele	1 soggetto: 0 punto Da 2 a 5 soggetti: 3 punti Oltre 5 soggetti: 5 punti
MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO	Attivazione di strumenti social network dedicati al progetto (facebook, twitter, altro) Promozione del progetto su un sito web dedicato Media stampa/TV Regionale Nazionale Internazionale Diretta/differita televisiva/streaming	2 punti 2 punti 1 punto 1 punto 3 punti 1 punto
SOGGETTO PROPONENTE	PROGETTO PRESENTATO IN FORMA ASSOCIATA	Soggetto singolo o Aggregazione fino a n. 3 soggetti: 0 punti Da 4 a 9 soggetti: 5 punti Da 10 a 50 soggetti: 10 punti Oltre 50 soggetti: 20 punti
COSTO DEL PROGETTO	Sostenibilità del progetto in termini di capacità degli organizzatori di reperire altre risorse pubbliche e/o private (sponsor) Fino al 20% Dal 21% al 40% Oltre il 40%	0 punti 2 punti 5 punti
	Costi totali: Fino a 5.000 euro Da 5.001 euro a 10.000 euro Da 10.001 euro a 20.000 euro Da 20.001 euro a 50.000 euro Da 50.001 a 100.000 euro Oltre 100.000,00 euro	0 punti 1 punto 3 punti 5 punti 10 punti 15 punti

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione, ai sensi della tabella sopra indicata, dovranno essere certificati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio assegnato e della conseguente posizione in graduatoria.

Art. 9. Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate con le modalità che verranno previste da un apposito Avviso. Tutta la documentazione, nonché le informazioni necessarie alla compilazione e all'invio della domanda, saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comunesanmichele.it – Bandi e concorsi – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Bandi e avvisi – Progetti, manifestazione e iniziative promozionali di valorizzazione del territorio.

Le domande di contributo, ai sensi dell'art. 32 dell'allegato A del DPR 2.10.1972 n. 642, sono soggette a imposta di bollo da euro 16.00. I soggetti esclusi dalla marca da bollo devono necessariamente indicare gli estremi di legge che ne prevedono l'esclusione.

In particolare, costituiscono causa di esclusione:

- la presentazione della domanda oltre il termine previsto dall'Avviso;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- richieste di contributo riferite a più eventi o appuntamenti all'interno della medesima domanda, salvo che non rispondano ad un progetto unitario che necessita di una programmazione complessiva integrata;
- richieste di contributo che non rispondano ai criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi.

In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla

sua regolarizzazione od integrazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Art. 10. Rendicontazione ed erogazione

Il beneficiario del contributo presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la richiesta di liquidazione redatta secondo i modelli pubblicati sul sito del Comune di San Michele al Tagliamento unitamente all'Avviso.

La documentazione giustificativa della spesa sostenuta deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- le spese devono essere direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa per la quale si chiede il contributo;
- le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa intestata al beneficiario e regolarmente quietanzata.

Ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare le spese del progetto nella sua totalità.

In particolare per la rendicontazione il beneficiario presenta:

- una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi, nel rispetto dell'obiettivo;
- rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
- elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti all'intero costo del progetto con tutti i dati per la loro individuazione (con allegate le fotocopie degli atti stessi, corredati dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, per un valore pari almeno al contributo da erogare); qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione di spesa potrà essere sostituita dal solo rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante o da pari competenti degli organi secondo i rispettivi ordinamenti;
- documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento comunale;
- documentazione atta a stabilire la natura commerciale o non dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto;
- copia ultimo bilancio sociale approvato.

Con il provvedimento di concessione e solo per iniziative di valore superiore a 50.000,00 euro, il Dirigente può prevedere la liquidazione, se richiesta nella domanda di ammissione al contributo, di un'anticipazione del contributo stesso, fino ad un massimo del 70%, previa presentazione di polizza fidejussoria, di primario istituto bancario, a prima richiesta, per uguale importo.

A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese, della documentazione fornita, nonché del rispetto di tutte le disposizioni previste dal presente Bando e dall'Avviso, anche tramite un eventuale sopralluogo teso a verificare la corretta realizzazione del progetto, il Comune di San Michele al Tagliamento provvederà alla concessione definitiva e alla erogazione del contributo in base alle spese sostenute e riconosciute.

Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, saranno effettuati idonei controlli da parte del Settore competente, utilizzando altresì strumenti informatici e telematici, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000. Qualora venga accertato che la dichiarazione sostitutiva od altra dichiarazione rilasciata (relativa sia al numero dei soci sia al numero dei posti letto o alla struttura tecnico organizzativa) non corrisponda al vero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e saranno avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli articoli 75 e 76 del citato DPR 445/2000. Saranno altresì avviate azioni di recupero di eventuali somme erogate a titolo di anticipazione.

Art. 11. Variazioni

Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al Comune apposita richiesta scritta adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso a contributo ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Gli scostamenti per quanto riguarda i costi, sono ammessi fino al 25%. Se superiori, il contributo viene revocato. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso.

Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato, ad esclusione del partner con ruolo di Capofila, che non può essere sostituito né rinunciare al contributo, fino al completamento delle attività progettuali e della relativa

rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto concesso. Le variazioni sono comunque ammesse solo se la nuova compagine rispetta i requisiti di partecipazione e non venga alterato il punteggio assegnato al progetto in sede di concessione

Qualora il programma venga realizzato in parte e/o la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ammessa a contributo (entro il massimo del 25%), questo, in sede di liquidazione, sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 12. Revoca del contributo

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, del presente Bando e dell'Avviso, nonché della normativa vigente applicabile o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione dell'agevolazione per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca dell'agevolazione.

Nel caso di quote di contributo già erogate verrà avviata la procedura di recupero del contributo, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

Costituiscono, inoltre, motivo di revoca dell'agevolazione:

- lo scioglimento del raggruppamento;
- la difformità degli interventi realizzati da quelli ammessi;
- una modifica sostanziale nel raggruppamento o nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto (compreso un costo del progetto a consuntivo inferiore al 75% di quanto comunicato in sede di domanda);
- qualora venga accertato che le dichiarazioni sostitutive od altra dichiarazione rilasciata non corrispondano al vero; in tal caso saranno avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.

Art. 13. Amministrazione procedente

L'unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente bando è il Servizio Turismo della Direzione Economico Finanziaria del Comune di San Michele al Tagliamento.

Art. 14. Obblighi di trasparenza

La Legge n. 124 del 2017 prevede, a decorrere dal 2018, specifici obblighi di trasparenza a carico di imprese ed associazioni beneficiarie di contributi e sovvenzioni dalle pubbliche amministrazioni. La legge 4 agosto 2017, n. 124 all'articolo 1, commi 125-129 prevede che a decorrere dall'anno 2018 le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, siano tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Si sottolinea che l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

Art. 15. Disposizioni finali

Rispetto a quanto non espressamente specificato, fa fede il "Regolamento comunale per la concessione di Sovvenzioni, Contributi e Patrocini" approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 45 del 25/06/2013 aggiornato con delibera del Consiglio n. 60 del 29/10/2020, nonché le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.